ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 30

Misure applicabili alle pelli di animali di specie sensibili nella zona di protezione

E' vietato immettere sul mercato pelli di animali delle specie sensibili provenienti dalla zona di protezione. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alle pelli:

a) prelevate da un animale di specie sensibili almeno ventuno giorni prima della data presunta di infezione nell'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, e immagazzinate in modo distinto dalle pelli prelevate dopo quella data;

b) conformi, in alternativa alle prescrizioni di cui alla lettera a), ai requisiti di cui al punto 2 nella parte A dell'allegato VII.

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2006/art-30-misure-applicabili-alle-pelli-di-animali-di-specie-sensibili-nella/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it